



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: Comunicazione ritenuta ridotta su provvigioni

Gli intermediari che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o terzi, possono beneficiare dell'aliquota ridotta sulle provvigioni percepite, prevista all'art. 25-bis del DPR 600/73. La **ritenuta**, pari al 20%, può essere in tal caso **applicata sul 20% dell'ammontare delle provvigioni, in luogo del consueto 50%**.

Per poter beneficiare di questa agevolazione, l'intermediario deve inviare ai committenti/proponenti/mandati, tramite raccomandata o Pec, una dichiarazione di sussistenza dei requisiti che avrà validità fino a revoca.

COMUNICAZIONE RITENUTA RIDOTTA PROVVISORIE	
<p>RITENUTA PROVVISORIE I</p> <p>(art. 25-bis dpr 600/73)</p>	<p>In base all'art. 25 bis del DPR 600/73 i percipienti, all'atto del pagamento delle provvigioni per le prestazioni - anche occasionali - inerenti rapporti di commissione/agenzia/mediazione/rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, devono applicare una ritenuta d'acconto a titolo di Irpef/Ires. La base imponibile della ritenuta è:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ il 50% dell'ammontare della provvigione; ♦ il 20% dell'ammontare della provvigione se i percipienti dichiarano ai loro committenti/preponenti/mandanti che, nell'esercizio della loro attività, si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti¹ o terzi². <p>La ritenuta che viene applicata è pari al 23%.</p>
<p>OPERA CONTINUATIVA DI DIPENDENTI O DI TERZI</p> <p>(DM 16.04.1983)</p>	<p>L'attività si considera esercitata con l'ausilio in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi qualora, indipendentemente dal numero degli stessi, il rapporto di lavoro dipendente e quello di collaborazione diano luogo a prestazioni per la prevalente parte dell'anno, ovvero del minore periodo in cui è svolta l'attività, anche se l'opera predetta non sia resa dalle stesse persone, dipendenti o terzi. Se il percipiente le provvigioni si avvale soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della continuità si presume sussistente qualora il percipiente abbia sostenuto nel periodo d'imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore al 30% dell'ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale periodo.</p>
<p>COMUNICAZIONE RITENUTA RIDOTTA</p>	<p>Il DM del 16.04.1983 ha previsto che la dichiarazione cui è subordinata l'applicazione della ritenuta sul 20% della provvigione (anziché il 50%), deve essere in carta semplice, datata e sottoscritta, e deve contenere i dati identificativi del percipiente stesso nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi. La dichiarazione deve essere</p>

¹ Si considerano dipendenti coloro i quali prestano nell'impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni secondo le norme della legislazione sul lavoro.

² Si considerano terzi coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, collaborano con il percipiente le provvigioni nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa, quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori d'affari, i produttori e figure similari. Si considerano altresì terzi i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'esercizio dell'attività commerciale svolta nell'ambito di detta impresa nonché gli associati delle associazioni in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

(DM
16.04.1983,
ART. 27
D.LGS.
175/2014)

spedita al committente/preponente/mandante per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se le condizioni previste per la riduzione della ritenuta al 20% dell'ammontare delle provvigioni si verificano in corso d'anno, la dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quando le condizioni stesse si verificano. Sempre entro lo stesso termine di 15 giorni devono essere comunicate le eventuali variazioni in corso d'anno che fanno venire meno le condizioni.

Se per l'anno o frazione d'anno in cui ha inizio l'attività, il percipiente presume il verificarsi delle condizioni, e intende avvalersi della riduzione della ritenuta al 20% delle provvigioni, deve farne dichiarazione non oltre 15 giorni dalla stipula dei contratti/accordi di commissione, agenzia, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari o mediazione.

Successivamente, l'art. 27 del D.lgs. 175/2014 ha sostituito il settimo comma dell'art. 25bis del DPR 600/73, stabilendo che un apposito decreto di attuazione dovrà stabilire che la dichiarazione:

- ◆ possa essere trasmessa per posta elettronica certificata;
- ◆ non possa avere limiti di tempo e sia valida fino a revoca, ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.

Tale decreto di attuazione non è ancora stato predisposto, e nelle sue more l'Agenzia delle Entrate ritiene possibile la **trasmissione della dichiarazione anche tramite posta elettronica certificata**, rispettando i termini del DM 16/04/1983.

Pertanto, ad esempio, una dichiarazione inviata anche per PEC :

- ◆ entro il 31.12.2016;
- ◆ entro 15 giorni successivi al verificarsi del presupposto;
- ◆ entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all'esecuzione della mediazione;

conserva validità fino alla perdita dei requisiti, e in tal caso la dichiarazione non dovrà essere nuovamente inviata entro il 31.12.2017.

Di seguito un **fac-simile** di comunicazione:

Spett.le Alfa s.r.l.
Via G. Berchet 31
35131 Padova
P.Iva 02325253696

Il sottoscritto **Rossi Mario**, C.F. RSSMRA61E05L736M, P.IVA 02775841265, residente in Via Beato Pellegrino 14, 35137 Padova,

Attesta

sotto la propria responsabilità, **la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta**, sulle provvigioni spettanti, considerata la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediari di commercio.

Vi prego, pertanto, a decorrere dal 1.01.2017, di commisurare la ritenuta su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a mio favore, con l'intesa che Vi comunicherò tempestivamente le eventuali variazioni che determinino la decadenza dal beneficio. Tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. 175/2014, ha validità fino a revoca.

Padova, 15.12.2016

Firma e timbro
Mario Rossi

SANZIONI	L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 Euro (art. 11 D. Lgs. 8.12.1997, n. 471 come modificato da D. Lgs. 158/2015).
MODIFICA CODICE TRIBUTO (Risoluzione Ag. Entrate 13/E/2016)	Si segnala che, con la Risoluzione 13/E del 17.03.2016, il codice tributo 1038 utilizzato per il versamento delle ritenute sulle provvigioni corrisposte è stato soppresso, ed è confluito dal 1.01.2017 nel codice tributo 1040 (previsto per i redditi di lavoro autonomo). Si ritiene che, già per il versamento delle ritenute operate sui compensi erogati nel mese di dicembre 2016, da disporre tramite modello F24 il 16.01.2017, dovrà essere utilizzato il nuovo codice tributo.